



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
PORTO SANTO STEFANO**

**REGOLAMENTO
PER LE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO**



**APPROVATO E RESO ESECUTIVO
CON ORDINANZA N° 107 IN DATA 14.10.2002**

78



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PORTO SANTO STEFANO

ORDINANZA N°18/2003

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Santo Stefano:

- VISTA** la propria Ordinanza n° 147/2002 datata 14 Ottobre 2002 che approva il "Regolamento per le operazioni di bunkeraggio" nel porto e negli approdi del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano;
- VISTO** l' allegato "Regolamento per le operazioni di bunkeraggio" nel porto e nel Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano, approvato con Ordinanza n° 147/2002 in data 14 Ottobre 2002;
- VISTA** la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna prot. n° DEM3/1823 16 in data 19 luglio 2002 in materia di bunkeraggio, nella quale viene specificato che, (a parità di altre condizioni), il bunkeraggio da impianto fisso su banchina risulta più sicuro di quello tramite autobotte che espone l'ambito portuale non solo alla "circolazione" di prodotto pericoloso, ma anche alla movimentazione di automezzi, con conseguente innalzamento del rischio di incidenti e/o di inquinamento;
- VISTO** il verbale della riunione redatto dalla commissione del Compartimento Marittimo di Livorno ex art. 48 del regolamento al Codice della Navigazione in materia di bunkeraggio, tenuta in data 11 settembre 2002;
- VISTO** il verbale della riunione, tenuta in data 13.12.2002 indetta dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano in materia di bunkeraggio;
- VISTA** la richiesta di pareri tecnici effettuata con foglio n.89 in data 3 gennaio 2003 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto e al Chimico del Porto di Livorno;
- VISTI** i pareri espressi dal Chimico del Porto di Livorno e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto rispettivamente in data 10 febbraio 2003 e 1 marzo 2003;
- RITENUTO** necessario adeguare le disposizioni vigenti nei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano ed adeguarle, altresì, ai mutati scenari tecnici ed alle esigenze locali;

RITENUTO

pertanto indispensabile, così come indicato dalla suddetta Commissione ex art. 48, che nell'ambito portuale di Porto Santo Stefano nel caso in cui il servizio di bunkeraggio per navi commerciali non possa essere effettuato tramite impiego di impianti fissi presenti in banchina, disciplinare l'impiego delle bettoline mediante l'osservanza di apposite prescrizioni atte a garantire un adeguato livello di sicurezza;

VISTI

gli articoli 17, 30, 59, 62, 65, 68 e 81 del Codice della Navigazione e 59, 81, 83 e 85 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO

l' art. 14 della Legge 28.01.1994 n° 84;

DISPONE

Art. 1 Il "Regolamento per le operazioni di bunkeraggio" nel porto e nel Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano è modificato come di seguito meglio specificato.

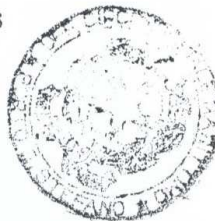
Art. 2 La presente Ordinanza sostituisce ed integra l' Ordinanza n° 147/2002 in data 10 Ottobre 2002, modificando n° 10 pagine del "Regolamento per le operazioni di bunkeraggio" nel porto e nel Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano ed inserendo ex novo n° 3 pagine, che diventano parte integrante della stessa, e sostituisce ogni altra precedente disposizione con essa incompatibile.

Art. 3 Gli Allegati della presente Ordinanza sostituiscono integralmente le corrispondenti pagine del suddetto Regolamento che, quindi, in pari data sono abrogate e/o implementate.

Art. 4 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso e più grave illecito, saranno perseguiti, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 1161- 1164 - 1174 - 1231 del Codice della Navigazione e saranno, altresì, ritenuti civilmente e penalmente responsabili per i danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle trasgressioni commesse.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.-

Porto Santo Stefano, 6 marzo 2003



IL COMANDANTE
T.V. (CP) Sergio LO PRESTI



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
DI PORTO SANTO STEFANO**

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

**APPROVATO E RESO ESECUTIVO CON
ORDINANZA N° 147 IN DATA 14 OTTOBRE 2002**

(Sostituisce integralmente ed abroga pag. 2 del Regolamento per le operazioni di bunkeraggio approvato con Ordinanza n° 147/2002)

TITOLO I GENERALITA'

Articolo 1 Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano:

- a) alle operazioni di rifornimento/bunkeraggio alle unità navali ormeggiate nel porto di Porto Santo Stefano e, per quanto applicabili, negli altri porti minori/approdi del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano;
- b) alle operazioni di rifornimento dei distributori fissi/depositi di servizio ricadenti in ambito portuale nel Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano;
- c) alle operazioni di rifornimento a mezzo bettolina in rada.

Articolo 2 Società autorizzate all'esercizio del servizio di rifornimento

- Bunkeraggio a mezzo distributore fisso su banchina
Le concessioni demaniali marittime per l'installazione di impianti/distributori fissi in banchina sono rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Livorno. Per gli altri porti minori/approdi la concessione potrà essere rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Livorno o dalla Regione Toscana a seconda che si tratti di porti di rilevanza nazionale o regionale. Il servizio può essere svolto dalle società concessionarie.
- Bunkeraggio a mezzo autobotte in banchina
Le imprese che intendono esercitare il servizio di rifornimento mediante autobotti nei porti di cui all'art. 1, devono ottenere la preventiva autorizzazione dalla Capitaneria di Porto di Livorno in applicazione dell'articolo 68 del Codice della Navigazione.
- Bunkeraggio a mezzo bettolina
Le imprese in possesso della concessione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Livorno ai sensi dell'art. 66 del Codice della Navigazione e art. 60 del relativo Regolamento di Esecuzione, che intendono effettuare servizio di bunkeraggio in rada mediante bettolina, devono ottenere la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.

Articolo 3 Modalità di bunkeraggio

Le operazioni di rifornimento possono essere effettuate con combustibili liquidi il cui punto di infiammabilità (determinato con il sistema a vaso chiuso) sia superiore/uguale a 61° C.

Dette operazioni possono essere effettuate:

- a mezzo autobotte;
- impianto fisso, compresi i distributori automatici fissi, come definiti dal D.Lgs. n° 32 in data 11 febbraio 1998;
- a mezzo bettolina in rada.

I distributori automatici fissi, sopra indicati, sono atti al rifornimento di carburante ad unità da traffico locale, da pesca e da dipòrto. Qualora in possesso dei requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni, tali distributori potranno erogare combustibili con punto di infiammabilità inferiore a 61° C.

(Sostituisce integralmente ed abroga pag. 3 del Regolamento per le operazioni di bunkeraggio approvato con Ordinanza n° 147/2002)

Articolo 4 Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intende per:

- **Autorità Marittima:** il Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano;
- **Autorità Marittima locale:** il Comandante del porto (o dell'ambito portuale di giurisdizione) presso cui avviene il rifornimento;
- **liquidi combustibili:** gli olii minerali combustibili di cui alla categoria C dell'art. 1 Titolo II del D.M. 31 luglio 1934, con punto di infiammabilità, determinato in vaso chiuso, superiore a 61° C, ma non superiore a 125°C;
- **liquidi lubrificanti:** gli olii minerali lubrificanti di cui alla categoria C dell'art. 1 Titolo II del D.M. 31 luglio 1934, con punto di infiammabilità, determinato in vaso chiuso, superiore a 125°C;
- **carburanti:** si intendono i liquidi aventi punto di infiammabilità uguale od inferiore a 61° C, di cui alle categorie A e B dell'art. 1 Titolo II° del D.M. 31 luglio 1934;
- **bunkeraggio:** il complesso delle operazioni di rifornimento di liquidi combustibili/infiammabili destinati alla propulsione ed ai servizi della nave, effettuato ad unità navali con le modalità indicate al precedente articolo 3.
- **nave:** l'unità navale da rifornire;
- **autobotte:** quei veicoli (motrici e rimorchi) rispondenti alle modalità costruttive richieste dalle norme dell'Associazione Nazionale Controllo Combustibili e dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile, nonché di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e successive varianti e modificazioni;
- **impianto fisso:** i depositi con oleodotti terminali a banchina come definiti dall'art. 44 del Regio Decreto n.1303 in data 20 luglio 1934, nonché i distributori automatici fissi come definiti dal decreto Legislativo n. 52 in data 11 febbraio 1998;
- **bettolina:** nave cisterna di idonee caratteristiche tecniche e nautiche, adibita al travaso di carburante e/o olii combustibili aventi punto di infiammabilità uguale o superiore a 61 °C (determinato con il sistema a vaso chiuso), dotata di sistemi di contenimento/abbattimento inquinamento e di sistemi di antincendio per situazioni di emergenza;
- **Vigilanza antincendio ed antinquinamento:** la sorveglianza effettuata a bordo dal personale preposto della nave rifornita nel corso di tutta l'operazione di bunkeraggio;
- **Vigilanza a terra:** la sorveglianza effettuata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o dal personale abilitato "guardia ai fuochi" del servizio integrativo antincendio portuale (ai sensi del D.M. 22 febbraio 1996 n.261 ed iscritto nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav), svolta in banchina nel corso delle operazioni di rifornimento della nave a mezzo autobotti.

Articolo 5 Esenzioni

Il presente Regolamento non si applica:

- Alle operazioni di approvvigionamento di prodotti combustibili e lubrificanti contenuti in fusti, per le quali si rimanda alla particolare disciplina prevista per l'imbarco di pezzi pesanti e voluminosi su navi cisterna.
- Alle navi militari, che dovranno garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio ed antinquinamento secondo propri regolamenti interni.

TITOLO II

NORME DI CARATTERE GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

Articolo 6 **Illuminazione**

- Le operazioni di rifornimento possono essere eseguite nell'arco delle ventiquattro ore.
- Nel caso di operazioni in ore notturne la zona deve essere adeguatamente illuminata. L'intensità di illuminazione (illuminamento) non deve risultare inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro. Indicazioni specifiche sono riportate per i vari casi di bunkeraggio.
- L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge n°186 del 1968.

Articolo 7 **Inquinamento**

- Prima di iniziare le operazioni di bunkeraggio il Comandante della nave interessata dovrà effettuare un controllo preventivo dello specchio acqueo circostante allo scopo di verificare l'assenza di idrocarburi; analogo controllo dovrà essere effettuato al termine delle operazioni.
- Durante il rifornimento, qualora si verificano fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il comandante della nave e gli addetti delle ditte che forniscono il servizio di rifornimento sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima locale che provvede a richiedere di porre in essere tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento e ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze. In tali casi devono essere sospese le operazioni di rifornimento ponendo in essere, in presenza di spandimenti, ogni attività idonea ad evitare la fuoriuscita ed a limitare l'entità dello sversamento.
- L'obbligo d'informazione sussiste, per gli stessi soggetti, anche al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali.
- La ditta rifornitrice ed il Comando dell'unità rifornita sono tenuti in solido, nella misura delle rispettive responsabilità, al pagamento delle spese per la bonifica della zona inquinata, fatta salva l'individuazione di eventuali specifiche responsabilità.

Articolo 8 **Condizioni meteorologiche**

Le operazioni di bunkeraggio devono essere eseguite in presenza di condizioni meteo marine favorevoli.

In caso di peggioramento delle condizioni stesse, in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche, le operazioni di rifornimento/bunkeraggio, disciplinate dal presente Regolamento, **devono essere immediatamente sospese**. Di tale sospensione, e dell'eventuale ripresa delle operazioni, dovrà essere tempestivamente informata l'Autorità Marittima locale, da parte dei responsabili.

(Sostituisce integralmente ed abroga pag. 5 del Regolamento per le operazioni di bunkeraggio approvato con Ordinanza n° 147/2002)

Articolo 9 Caratteristiche delle manichette

Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio debbono essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione – Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo n. 105 del 21 settembre 2000.

Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale debbono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio, che debbono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984).

I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:

- massima pressione di esercizio;
- massima temperatura di esercizio;
- prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- data e pressione di collaudo;
- certificato di collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flangie o sulle manichette. Il dato relativo alla "massima temperatura di esercizio" da riportare nei certificati, è richiesto per manichette acquistate dopo il 1 luglio 2002.

Articolo 10 Responsabilità delle operazioni di bunkeraggio

- 1) Bunkeraggio mediante autobotti:
oltre al Comandante della nave da rifornire e, qualora designato, l'Ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di bordo, sono congiuntamente responsabili delle operazioni di bunkeraggio, il titolare della ditta fornitrice e l'autista dell'autobotte.
- 2) Bunkeraggio a mezzo impianto fisso in banchina e "stazione di servizio" (distributore automatico fisso):
oltre al Comandante dell'unità da rifornire e, qualora designato, l'Ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di bordo, sono congiuntamente responsabili delle operazioni di bunkeraggio, il gestore dell'impianto e l'operatore della stazione di rifornimento;
- 3) Bunkeraggio a mezzo bettolina:
oltre al Comandante dell'unità da rifornire e, qualora designato, l'Ufficiale responsabile della sorveglianza antincendio a bordo, sono congiuntamente responsabili il Comandante della bettolina e l'addetto alla sorveglianza della stazione di pompaggio sulla bettolina.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER IL BUNKERAGGIO MEDIANTE AUTOBOTTI

Articolo 11

Requisiti delle autobotti

Le autobotti (motrici e rimorchi) utilizzate per il servizio di bunkeraggio devono essere rispondenti alle modalità costruttive richieste dalle norme dell'Associazione Nazionale Controllo Combustibile e dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile e di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni.

Articolo 12

Condizioni e banchine/approdi idonei allo svolgimento delle operazioni a mezzo autobotti

1. Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotte possono essere autorizzate esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità, determinato con il sistema a vaso chiuso, non inferiore a 60 °C sulle Banchine a tal uopo designate.
2. Salvo eventuali casi specifici che potranno essere valutati di volta in volta dall'Autorità Marittima ai sensi del successivo art. 24, non è consentito effettuare le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte alle unità da traffico locale, da pesca e da diporto;
3. Le suddette operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte potranno essere autorizzate nei porti ricadenti nella giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano **solo in via residuale**, ovvero solo nel caso in cui il servizio di bunkeraggio non possa essere effettuato con modalità diverse (a mezzo impianti fissi) per:
 - mancanza di prodotto all'impianto fisso;
 - chiusura o avaria dell'impianto;
 - eccessivo pescaggio dell'unità e, in generale, in tutte le ipotesi in cui l'unità da rifornire, per tipologia, dimensioni e caratteristiche, non possa accedere in sicurezza ad uno degli impianti fissi di erogazione carburanti disponibili in porto.
4. Le operazioni di Bunkeraggio con autobotte di cui sopra, possono essere autorizzate per le navi commerciali.

Al verificarsi di uno dei tre casi di cui al precedente para 3) l'istanza per il rifornimento a mezzo autobotte prevista dal successivo articolo 18 sarà sottoposta allo specifico vaglio dell'Autorità Marittima locale che verificherà comunque il rispetto delle prescrizioni indicate al successivo articolo 15.

5. Nell'ambito portuale di **Porto Santo Stefano** l'impiego di autobotti per operazioni di rifornimento in banchina è consentito "esclusivamente" sul molo Giglio.
6. Nell'ambito portuale dei porti di Porto Ercole, Isola del Giglio, Talamone e Castiglione della Pescaia le banchine da designare per le operazioni di

Bunkeraggio a mezzo autobotte verranno poste, di volta in volta, al vaglio dell'Autorità Marittima, previa acquisizione dei pareri del Servizio Chimico del Porto e dei Vigili del fuoco, al fine di garantire le prioritarie prerogative di sicurezza.

Fatte salve tutte le altre valutazioni che l'Autorità Marittima potrà effettuare di volta in volta sentiti gli Enti/Servizi competenti.

Articolo 13

Bunkeraggi in aree portuali in concessione a società terminaliste

Lo svolgimento di bunkeraggi su banchine ricadenti nelle aree portuali in concessione, dovrà essere autorizzato, preventivamente, dalle stesse società terminaliste.

Tali società potranno imporre prescrizioni e limitazioni operative allo svolgimento di tale attività in relazione all'organizzazione di sicurezza interna del terminal.

Articolo 14

Vigilanza a terra

1. Deve essere assicurato apposito servizio di vigilanza a terra effettuato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e/o da Guardia Fuochi con un numero massimo di 3 unità e minimo di 2, fissato dallo stesso Comando all'atto della valutazione della richiesta di bunkeraggio da parte dell'utente.
2. Per operazioni di particolare complessità potranno essere adottati criteri diversi di composizione della squadra, sentita la Commissione Locale ex art.48 del Regolamento al Codice della Navigazione.
3. Quando il rifornimento è effettuato in banchine prive di impianto antincendio adeguato a giudizio dello stesso Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il servizio deve essere espletato con dotazione di automezzo antincendio (motopompa).
4. Detto servizio, dovrà essere reso ai sensi del D.M. Interno n°261 del 22 febbraio 1996 Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1996 n°113, con relativo onere di spesa a carico del richiedente.
5. Qualora la sorveglianza sia espletata da personale abilitato "guardia fuochi" - nel numero che sarà di volta in volta fissato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al momento della valutazione di cui al precedente punto 1. - anche questo, sempre a giudizio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, deve essere dotato di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con bocalini a pioggia e dotata dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma.

Articolo 15

Prescrizioni particolari per il rifornimento a mezzo autobotti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, il bunkeraggio con autobotti dovrà essere effettuato osservando le seguenti ulteriori prescrizioni:



- 1) la quantità di prodotto erogabile non può essere superiore alle 30 tonnellate per ogni autobotte;
- 2) ciascuna autobotte, con eventuale rimorchio, deve lasciare il porto immediatamente dopo aver effettuato il rifornimento;
- 3) le autobotti ed i loro rimorchi dovranno essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- 4) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento, come previsto da art. 14, a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti). La squadra antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
- 5) le unità navali intente ad operazioni di rifornimento devono tenere a riva il segnale "B" del Codice Internazionale dei segnali o una luce rossa per il periodo notturno.
- 6) tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina, ed i motori devono essere provvisti di parascintille;
- 7) tra l'autobotte e la nave dovrà essere stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa;
- 8) nella zona interessata dal rifornimento e per tutta la sua durata, non devono essere effettuati lavori con fiamme libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzione di calore;
- 9) per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave ed alla autobotte, per un raggio di metri 20, non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee. La zona interessata deve essere opportunamente transennata e segnalata con un cartello indicante "PERICOLO - VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE" visibile anche di notte;
- 10) nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati a cura della ditta incaricata del rifornimento, due estintori a schiuma della capacità non inferiore a litri 10 ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa;
- 11) le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il diretto controllo di un ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;
- 12) le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di legge richiamati all'articolo 9 del presente regolamento;
- 13) l'autobotte deve essere munita di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, dotata di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di almeno n. 2 estintori di tipo omologato;
- 14) durante il rifornimento la nave deve sospendere le operazioni commerciali; per le navi traghetto tale operazione di Bunkeraggio dovrà essere eseguita senza passeggeri a bordo;
- 15) l'accesso ai diversi ambiti portuali, i percorsi specifici che le autobotti dovranno seguire nonché le fasce orarie di percorrenza ed esecuzione delle operazioni saranno disciplinate ed indicate nell'**Allegato 1** al presente regolamento.

Eventuali deroghe in merito possono essere concesse purché non costituiscano pericolo per le operazioni di rifornimento. Ai fini di tale valutazione l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di valutare eventuali richieste corredate di piano di sicurezza sottoscritto dal Comando di bordo della nave, dalla Ditta rifornitrice, dal responsabile per

la sicurezza del terminal e dal datore di lavoro dell'impresa portuale, riservandosi di acquisire i pareri del chimico di porto, dei Vigili del Fuoco e, eventualmente, altri Enti o Servizi ritenuti necessari.

Non è consentito il rifornimento di navi traghetto con autobotte in qualsiasi altra condizione (per esempio con autobotte introdotta direttamente nel locale garage chiuso di bordo).

TITOLO IV

RIFORMIMENTO A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

Articolo 16

Limitazioni generali del prodotto

Le operazioni di rifornimento a mezzo distributori fissi sono consentite esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità, determinato col sistema a vaso chiuso, superiore/uguale a 61° C.

I distributori automatici fissi (precedentemente indicati come *"stazioni di servizio in banchina"*), come definiti dal d. lgs. N.32 del 1998, atti al rifornimento di unità del traffico locale, da pesca e da diporto, qualora in possesso dei requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni potranno erogare carburanti con punto di infiammabilità inferiore a 61° C.

Articolo 17

Generalità e prescrizioni generali

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo di distributori fissi installati in banchina, possono essere eseguite con le seguenti prescrizioni:

- a) i distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente del 16 maggio 1996, e successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" n.76 del 20 gennaio 1999 del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero delle attività produttive e della salute;
- b) le manichette devono essere integre e in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento;
- c) durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 del Ministero dell'Interno;
- d) i motori di propulsione debbono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- e) non deve essere eseguita alcun'altra operazione che possa generare calore o scintille;
- f) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti). La squadra antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate.
- g) obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore.
- h) tra l'unità in fase di rifornimento e gli altri in sosta dovrà essere lasciata una zona libera di almeno metri 6;
- i) a protezione dei natanti che ormeggiano dovrà essere realizzato un impianto idrico antincendio con idrante UNI 45 mm corredato di tubazioni flessibili di lancia

schiumogena della portata di non meno di litri 1000 al minuto ed una riserva di schiumogeno di litri 200.

- j) nei pressi dell'impianto dovranno essere installati ed immediatamente impiegabili n° 2 estintori a CO2 da Kg 5 e n° 2 a polvere da Kg 6;
- k) prescrizioni riguardanti il pescaggio e le dimensioni delle imbarcazioni che intendono effettuare Bunkeraggio a mezzo di distributori fissi installati in banchina saranno successivamente emanate con apposita Ordinanza.



TITOLO V

RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI FISSI/STAZIONI DI SERVIZIO

Articolo 18

Rifornimento dei distributori fissi, stazioni di servizio e depositi

1. Il rifornimento dei distributori automatici fissi in banchina e dei depositi può essere effettuato tramite autobotti, o idonei mezzi nautici, nel rispetto delle condizioni previste al D.M. 31 luglio 1934 e successive integrazioni.
2. La zona circostante l'area del travaso deve essere delimitata, per un'ampiezza non inferiore a 20 metri, con una recinzione su cui verranno sistemati cartelli, visibili anche di notte, recanti la scritta "vietato fumare e fare uso di fiamme libere" in modo da impedire l'avvicinarsi di persone estranee.
3. Il titolare dell'impianto fisso dovrà dare preventivo avviso all'Autorità Marittima locale, per mezzo del **modulo F** per il rifornimento dei depositi interessati, qualora situati su demanio marittimo, comunicando il nome della ditta fornitrice, la quantità, il giorno e l'ora delle operazioni, per il rilascio del successivo Nulla Osta.
4. Per il rifornimento dei suddetti serbatoi si dovrà sempre tenere conto delle modalità previste dall'**Allegato 1**.
5. L'area interessata dalla suddette operazioni (chiusino, manichetta di collegamento e autobotte), dovrà essere appositamente recintata, munita di cartello "Vietato Fumare" (visibile anche nelle ore notturne) ed in prossimità della stessa dovranno essere posizionati due estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 litri, un secchio di sabbia fine ed umida di almeno 10 kg o altro materiale assorbente ed una ghiotta per contenere eventuali sversamenti durante il travaso.
6. Ciascuna autobotte, con eventuale rimorchio, deve lasciare il porto immediatamente dopo aver effettuato il rifornimento.

TITOLO VI

AUTORIZZAZIONI

Articolo 19

Obblighi

Per poter effettuare il rifornimento di combustibili liquidi è necessaria – di volta in volta – la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima locale.



Tale autorizzazione non è richiesta per i rifornimenti effettuati presso gli impianti fissi, ovvero i distributori automatici fissi – stazioni di servizio – come definiti dal D.Lgs. n° 32 del 1998, ubicati all'interno dei porti e degli approdi del Circondario.

Articolo 20

Procedura autorizzativa per il bunkeraggio

La procedura prevista prevede le seguenti modalità, con l'avvertenza di osservare le ulteriori prescrizioni di cui al successivo articolo 21 per l'organizzazione del servizio di vigilanza a terra, previsto nel caso di bunkeraggio con autobotte:

1. Presentazione della richiesta di autorizzazione (modulo A), corredata di
 - Dichiarazione della ditta fornitrice del prodotto (modulo B) e di
 - Nulla osta della società terminalista (modulo C) *(limitatamente ai casi di bunkeraggi con autobotte all'interno di aree in concessione)*;
2. Rilascio dell'autorizzazione dell'Autorità Marittima locale (modulo D).

La richiesta di autorizzazione, sottoscritta in nome e per conto del Comandante dell'unità da rifornire, deve essere presentata dall'Agenzia Marittima Raccomandataria che rappresenta l'unità stessa nel porto interessato.

Fatte salve circostanze particolari, la richiesta suddetta dovrà essere presentata all'Autorità Marittima locale – in orario di ufficio - almeno il giorno feriale precedente a quello previsto per la prestazione del servizio.

La **domanda (modulo A)** deve essere redatta su carta da bollo, in quattro copie, e deve contenere le seguenti notizie:

- a) tipo di nave (traghetto passeggeri, ecc....);
- b) nome della nave;
- c) posto di ormeggio assegnato o che si prevede sarà assegnato;
- d) il giorno e l'ora di inizio delle operazioni di rifornimento;
- e) nome della ditta fornitrice.

Ed inoltre, nel caso di bunkeraggio a mezzo autobotte

- f) se il servizio di vigilanza a terra verrà espletato dai Vigili del Fuoco ovvero da Guardia ai Fuochi abilitata da quante persone sarà composta la squadra;
- g) se è prevista la presenza di automezzo antincendio (motopompa).

Alla domanda deve essere allegata una **dichiarazione (modulo B)** compilata dalla ditta fornitrice e recante i seguenti dati:

- a) quantità del prodotto espressa in tonnellate;
- b) caratteristiche fisiche del prodotto: viscosità, densità, e temperatura di infiammabilità del prodotto in V.C.;
- c) che l'autobotte (motrice e rimorchio) impiegata è rispondente alle modalità costruttive richieste dall'Associazione Nazionale Controllo Combustibile e dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile, di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni ed è in possesso di tutte le necessarie certificazioni per il trasporto di liquidi combustibili;

- d) che l'autista è stato portato a conoscenza delle norme del presente Regolamento ed è stato indottrinato specificamente circa le proprie competenze/responsabilità;
- e) che la Ditta è iscritta nei Registri ex art. 68 del Compartimento Marittimo di Livorno e che l'iscrizione è in corso di validità.

Nel caso di bunkeraggi con autobotte da effettuarsi su banchine in concessione, alla domanda dovrà essere allegata una **dichiarazione/nulla osta (modulo C)** rilasciata dalla società terminalista.

Prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento - pena decadenza della validità dell'autorizzazione allo svolgimento del bunkeraggio - il Comandante dell'unità da rifornire deve sottoscrivere e far pervenire all'Autorità Marittima Locale una **dichiarazione (modulo E)** nella quale egli attesta:

- a) di essere a conoscenza delle disposizioni generali contenute nel presente Regolamento;
- b) la piena efficienza degli impianti antincendio di bordo e che gli stessi saranno attivati (manichette stese, estintori in loco, ecc) prima dell'inizio del rifornimento dal personale di bordo appositamente preposto;
- c) la dichiarazione deve contenere inoltre le complete generalità dell'Ufficiale responsabile della vigilanza durante le operazioni di rifornimento.

Articolo 21

Procedura per l'attivazione del servizio di vigilanza a terra nel caso di bunkeraggi con autobotte

Il servizio di sorveglianza/vigilanza a terra deve essere richiesto, dall'Agenzia Marittima Raccomandataria della nave, direttamente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto, con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto disporrà il numero dei componenti della squadra di vigilanza a terra, specificando altresì se questa dovrà essere attrezzata con automezzo antincendio (motopompa).

In caso di mancata disponibilità, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto darà comunicazione entro le successive 24 ore all'Autorità Marittima locale, che provvederà quindi a disporre la presenza, per lo stesso scopo, di Guardia Fuochi abilitati nel numero, e con i mezzi, disposti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.



(Sostituisce integralmente ed abroga pag. 15 del Regolamento per le operazioni di bunkeraggio approvato con Ordinanza n° 147/2002)

TITOLO VII

RIFORNIMENTO A MEZZO BETTOLINA IN RADA

Articolo 22

Requisiti delle bettoline

Le bettoline impiegate nel servizio di rifornimento alle navi devono essere in possesso dei requisiti tecnici prescritti dai Registri di classifica e ritenute idonee da questo Ufficio Circondariale Marittimo, nonché ottemperare a tutte le norme in materia di sicurezza della navigazione previste per tale tipo di unità navali. Le menzionate unità devono, inoltre, essere fornite:

- di impianti e dotazioni idonee (reticelle taglia fiamma, punti caldi protetti, distanziatori, parabordi ecc.), per poter effettuare le operazioni di rifornimento in sicurezza anche a navi destinate al trasporto di prodotti classificati pericolosi;
- di attrezzature e dotazioni idonee a prevenire e contenere sversamenti di idrocarburi in mare (efficienti sistemi di chiusura degli ombrinali, ghiotte per la raccolta degli eventuali colaggi, scorte di assorbenti inerti ecc.);
- di bottazzi di gomma o legno o idonei parabordi, di cavi di ormeggio non metallici e di paraflamma a tutti gli scarichi.

Le bettoline devono essere sempre in condizione di allontanarsi prontamente con i propri mezzi dalla nave rifornita sia in caso di emergenza sia in caso di sospensione o di interruzione del rifornimento, dovuto a qualsiasi motivo; in tali casi dovrà essere subito informata la Centrale Operativa dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano unitamente all' Autorità Marittima Locale.

Qualora le bettoline siano state precedentemente impiegate per il trasporto di prodotti infiammabili (punto di accensione inferiore a 61 °C), prima del loro utilizzo per il servizio di rifornimento dovranno essere munite di relativo Certificato di Gas-Free rilasciato dal competente Servizio Chimico del Porto, che dovrà essere conservato a bordo.

Articolo 23

Rifornimento a mezzo bettolina in rada

Per il rifornimento effettuato in rada, fatto salvo quanto indicato dagli articoli precedenti, dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- 1) le operazioni devono essere effettuate esclusivamente nelle zone stabilite dall' Autorità Marittima e, comunque, ad una distanza non inferiore ad un miglio dal porto, da altre navi alla fonda e dalle rotte di transito delle navi in entrata/uscita dal porto; la nave di dimensioni maggiori dovrà essere ancorata;
- 2) dovranno essere osservate le precauzioni antinquinamento vigenti;
- 3) nel caso in cui il rifornimento debba essere effettuato ad una nave caricata con prodotti infiammabili di categoria A o B o merci pericolose in colli di classe 1,2,3,4,5 e 7 o se vuota (nel caso di navi cisterna) priva di Certificato Gas-Free, l' Autorità Marittima si riserva di valutare – di volta in volta – la possibilità di autorizzare le operazioni con le ulteriori prescrizioni di seguito elencate:
 - a) il Raccomandatorio Marittimo deve informare in tempo utile oltre che l' Autorità Marittima anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed il Servizio Chimico del Porto di Livorno affinché questi possano esprimere eventuali pareri o prescrizioni a seconda

(Da inserire dopo pag. 15 della variante al Regolamento per le operazioni di bunkeraggio, approvata con Ordinanza n° 147/2002)

- della tipologia dei mezzi impiegati e del contesto delle operazioni di rifornimento (nell'informativa dovranno essere indicate le caratteristiche dimensionali dell'unità navale da rifornire, tipo di carico a bordo ed ogni altra notizia di interesse per la sicurezza);
- b) presenza sottobordo di un mezzo/mezzi antinquinamento -con componente antincendio- della Ditta concessionaria del servizio;
- c) uno o più rimorchiatori con componente antincendio sottobordo o in stand-by (comunque capaci di movimentare le navi rifornite e/o la bettolina in situazioni di emergenza);
- d) eventuali prescrizioni aggiuntive indicate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dal Servizio Chimico del Porto;
- 4) durante le operazioni di affiancamento/disormeggio della bettolina e di rifornimento dovranno essere sospese tutte le operazioni commerciali in atto, unitamente alla movimentazione delle merci pericolose a bordo;
- 5) le manovre di affiancamento/ormeggio/disormeggio della bettolina alla nave che riceve il rifornimento devono essere effettuate in osservanza alle norme per prevenire gli abbordi in mare (COL REG 72) a cura e sotto la responsabilità dei Comandanti delle unità;
- 6) durante le operazioni di rifornimento deve essere predisposto un continuo servizio di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale della bettolina munito di certificazione antincendio; dovranno inoltre essere prontamente disponibili per l' eventuale uso tutti gli strumenti idonei a contenere/contrastare eventuale sversamento di idrocarburi, nonché un idoneo servizio di vigilanza antincendio/antinquinamento sottobordo;
- 7) durante il rifornimento non deve essere eseguito alcun lavoro che possa generare scintille o calore e, parimente, nessuna operazione potrà essere effettuata sul lato dove è accostata la bettolina;
- 8) è vietato fumare a bordo di entrambe le unità o di usare fiamme libere;
- 9) la bettolina dovrà sostare il più lontano possibile da sfoghi d' aria o da sorgenti di vapori infiammabili e dovrà essere dotata di rilevatore portatile di gas nell' atmosfera;
- 10) entrambe le navi intente alle operazioni di bunkeraggio dovranno issare a riva il segnale Bravo del Codice Internazionale dei Segnali in periodo diurno o, qualora le operazioni dovessero protrarsi in orario notturno o con scarsa visibilità, i segnali di cui al precedente TITOLO II Articolo 6;
- 11) le manichette impiegate devono essere costruite in conformità alle vigenti normative in materia, corredate di apposito Certificato (da tenere a bordo in copia originale), dovranno essere debitamente collaudate, in buone condizioni e dotate di innesti a tenuta perfetta ed antiscintilla; le stesse dovranno adeguatamente sorrette e di lunghezza sufficiente ad evitare eventuali strappi;
- 12) dovrà sempre essere assicurata l' equipotenzialità elettrica tra le due navi con idonei collegamenti di massa;
- 13) il personale dell' unità rifornitrice dovrà attenersi alle disposizioni dell' Ufficiale della Nave designato dal Comando di bordo quale Responsabile della direzione delle operazioni; il suddetto Ufficiale dovrà personalmente seguire le operazioni ed assicurarsi del buon andamento delle stesse verificando l' ottimo stato e l' efficienza delle apparecchiature in uso;
- 14) tutti gli scarichi, compresi quelli della cucina e dei motori, dovranno essere provvisti di idonei parascintille;
- 15) devono essere posizionati idonei parabordi, in numero e dimensione, adeguati alle dimensioni degli scafi, atti ad impedire il contatto tra le unità;
- 16) dovranno essere usati cavi in numero e di resistenza adeguati alle dimensioni delle navi, posti in modo tale che, in situazioni di emergenza, possano essere prontamente mollati per consentire il rapido allontanamento delle navi; tali cavi dovranno, altresì, essere correttamente manovrati in modo da compensare le relative variazioni di assetto dovute al trasbordo del combustibile;

(Da inserire dopo pag. 16 della variante al Regolamento per le operazioni di bunkeraggio, approvata con Ordinanza n° 147/2002)

- 17) il personale incaricato delle operazioni della nave e della bettolina, prima di iniziare le operazioni di rifornimento, deve concordare il rateo e le prestazioni massime di pompaggio, le procedure per l'arresto di emergenza e, per tutta la durata delle operazioni sulla nave, dovrà essere presente un operatore della bettolina in prossimità del connettore, pronto ad effettuare il distacco rapido della manichetta in caso di necessità;
- 18) la bettolina dovrà essere sempre in grado, in caso di necessità, di allontanarsi con i propri mezzi;
- 19) durante tutte le operazioni di rifornimento, gli ombrinali delle navi dovranno essere chiusi;
- 20) a bordo dei mezzi navali interessati dal rifornimento il personale di bordo addetto al servizio antincendio dovrà tenere le attrezzature atte allo spegnimento in perfetta efficienza ed immediatamente pronte per l'eventuale uso (manichette stese ed in pressione);
- 21) tutto il personale incaricato delle operazioni dovrà conoscere le procedure di emergenza;
- 22) dovrà essere preventivamente concordato tra le navi un canale di lavoro e le comunicazioni dovranno essere effettuate usando termini noti in campo internazionale (SMCP - Standard Maritime Communication Phrases);
- 23) le operazioni dovranno svolgersi solo in caso di condimeteo favorevoli, giudicate tali ad insindacabile giudizio dei Comandanti delle Navi ed in via prioritaria dall'Autorità Marittima e dovranno essere interrotte in caso di peggioramento delle condizioni stesse od in presenza di scariche elettriche;
- 24) l'operazione di rifornimento dovrà essere preceduta dall'autorizzazione della Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano via VHF (Ch 16-ch 14) o via telefono in caso di copertura radio insufficiente (telefono 0564/812529-813244-810400) formulata dal Comandante la bettolina ed alla stessa Sala Operativa dovrà essere tempestivamente comunicata ogni altra notizia di interesse per la sicurezza;
- 25) l'Autorità Marittima è comunque manlevata da qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose;
- 26) durante le operazioni di bunkeraggio qualora dovessero verificarsi fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il Comandante della Nave e gli addetti della Ditta che fornisce il servizio di rifornimento sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima che provvederà a richiedere o porre in essere tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento o ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze; in tali casi dovranno essere interrotte immediatamente le operazioni di rifornimento, ponendo in essere, in presenza di spandimento, ogni attività idonea ad evitare la fuoriuscita e l'ulteriore spandimento dell'agente inquinante;
- 27) sono a carico del fornitore del servizio o della Nave, a seconda delle rispettive responsabilità, le spese per la bonifica della zona inquinata;
- 28) eventuali ed ulteriori prescrizioni in materia potranno, se del caso, essere indicate dal Servizio Chimico del Porto di Livorno e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto;
- 29) qualora le operazioni di rifornimento dovessero prolungarsi in orario notturno, od in ogni caso di scarsa visibilità, entrambe le navi, quella che riceve il prodotto e la bettolina, dovranno mostrare in testa d'albero un fanale rosso visibile per l'intero arco di orizzonte (360°) da una distanza non inferiore a tre miglia, dovranno mostrare tutti gli altri fanali previsti e dovrà essere garantito un valore di illuminazione (illuminamento) non inferiore a 10 LUX ad 1 metro dai piani di lavoro.

L'autorizzazione ad effettuare il bunkeraggio a mezzo bettolina (preventivamente richiesto dal Raccomandatario Marittimo almeno 48 ore prima del rifornimento con il Modulo G) ha validità, esclusivamente qualora il comandante della Nave da rifornire ed il Comandante dell'Unità rifornitrice abbiano sottoscritto e reso, prima dell'inizio delle operazioni, le rispettive dichiarazioni di cognizione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano conformi ai Moduli H ed I, facenti parte integrante della presente Ordinanza, con le quali gli stessi prendono visione e conoscenza delle prescrizioni impartite da questa Autorità Marittima; copia di tale Dichiarazione dovrà essere tenuta ai rispettivi bordi ed esibita a richiesta del personale preposto al controllo.

L' Agente Marittimo dovrà, altresì, inviare unitamente alla richiesta di rifornimento a mezzo bettolina anche copia del manifesto di carico e le merci pericolose con tutte le informazioni previste dalle normative nazionali ed internazionali al Servizio del Chimico del Porto ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

L' Autorità Marittima si riserva di inserire ulteriori prescrizioni in relazione al carico della nave o al vaglio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o del Servizio Chimico del Porto.

(Da inserire dopo pag. 18 della variante al Regolamento per le operazioni di bunkeraggio, approvata con Ordinanza n°)

TITOLO VIII ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 24

Prescrizioni di attenzione alla manovra per le altre navi

Qualsiasi mezzo navale che si trovi a manovrare in vicinanza navi/unità interessate in operazioni di bunkeraggio, deve procedere con la massima cautela, manovrando alla minima velocità di governo allo scopo di evitare moto ondoso, avendo cura di mantenere la massima distanza possibile o, comunque, la debita distanza di sicurezza (non meno di 20 metri),

Articolo 25

Tariffe del servizio

Tutte le Società/Ditte autorizzate all'espletamento del servizio sono tenute a comunicare all'Autorità Marittima, con congruo anticipo, le tariffe del servizio e le loro eventuali variazioni.

La medesima Autorità curerà la pubblicità delle tariffe mediante affissione all'albo.

Articolo 26

Disposizioni finali

Eventuali situazioni non contemplate nel presente Regolamento saranno valutate, di volta in volta, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, sentiti i pareri degli Enti e Servizi ritenuti necessari.

L'Autorità Marittima potrà, a proprio esclusivo insindacabile giudizio, imporre inoltre tutte quelle prescrizioni ritenute necessarie ed indispensabili allo svolgimento delle operazioni in sicurezza.-

Porto Santo Stefano, 6 marzo 2003

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Sergio LO PRESTI

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

MODULO A
(IN BOLLO DA Euro 10.33)

**Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica
PORTO SANTO STEFANO**

Il sottoscritto _____, avente potere di firma per l' Agenzia Marittima
Raccomandataria _____ in nome e
per conto della (indicare tipo e nome della nave) _____
Ormeggiata/previsto accosto (depenare la voce che non interessa) _____, che trasporta merci
Pericolose alla rinfusa (indicare SI/NO) _____ e movimentati liquidi infiammabili di categoria A o B (indicare
SI/NO) _____ ovvero merci pericolose classe 1,2,3,4,5,7 in colli (indicare SI/NO) _____

Chiede

L'autorizzazione al bunkeraggio per il giorno _____ alle ore _____ a favore della
predetta nave a mezzo autobotte (depenare la voce che non interessa) affidandone lo svolgimento alla ditta
_____.

Il servizio di vigilanza a terra (solo per i casi di bunkeraggi con autobotte) verrà espletato da personale del Comando
Vigili del fuoco di Grosseto/Guardia ai Fuochi (depenare la voce che non interessa).-

L'Agenzia Marittima Raccomandataria
(timbro e firma del raccomandatario)

MODULO B

DICHIARAZIONE DELLA DITTA FORNITRICE

Il sottoscritto Sig. _____, avente potere di firma della società _____
di _____, avendo conoscenza delle vigenti norme in materia di bunkeraggio e di sicurezza per il
Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano, dichiara che il prodotto da rifornire è:

1. Prodotto _____ -tonn. _____ -densità _____ -viscosità _____ -punto infiamm. _____
1. Prodotto _____ -tonn. _____ -densità _____ -viscosità _____ -punto infiamm. _____

Dichiara inoltre che:

1. che la Ditta è iscritta nei registri ex art. 68 al n° _____ e che l' iscrizione è in corso di validità;
2. che l' autobotte (motrice e rimorchio) impiegata è rispondente alle modalità costruttive richieste dall' Associazione
Nazionale Controllo Combustibile e dell' Ispettorato della Motorizzazione Civile, di quelle contenute nel D.M. 31
Luglio 1934 e successive modificazioni ed è in possesso di tutte le necessarie certificazioni per il trasporto di
liquidi combustibili;
3. l' autista è stato portato a conoscenza delle norme del presente Regolamento ed è stato indottrinato specificamente
circa le proprie competenze/responsabilità.-

Porto Santo Stefano,

LA DITTA RIFORNITRICE
(timbro e firma leggibile del responsabile)

MODULO C

NULLA OSTA DELLA SOCIETA' TERMINALISTA

(per i casi di bunkeraggio con autobotte)

Il sottoscritto _____, avente potere di firma per la Società concessionaria _____
rilascia il proprio Nulla Osta (ex art. 13 del Regolamento per le operazioni di
Bunkeraggio)allo svolgimento del suddetto Bunkeraggio a mezzo autobotte.-

Porto Santo Stefano,

LA SOCIETA' TERMINALISTA
(timbro e firma leggibile del responsabile)

(Firma)



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO SANTO STEFANO**

AUTORIZZAZIONE N° _____

Vista la "richiesta di autorizzazione", la "dichiarazione della ditta fornitrice" ed il "nulla osta della Società terminalista";

Viste le norme di sicurezza ed i regolamenti delle operazioni di bunkeraggio vigenti nel Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano;

AUTORIZZA

Il Comandante della M/ _____ di bandiera _____, ormeggiata all'accosto _____
ad effettuare il rifornimento del prodotto indicato dalla ditta fornitrice, alle ore _____ del
giorno _____.

Dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme di sicurezza, con le ulteriori seguenti prescrizioni:

- ☐ Servizio di vigilanza a terra con squadre di tre persone munita di autopompa antincendio;
- ☐ Servizio di vigilanza antinquinamento effettuato dalla società concessionaria con le seguenti modalità:

☐ Servizio in stand by;

☐ Presenza sottobordo di mezzo antinquinamento, con componente antincendio.

☐ Numero _____ rimorchiatori fire-fighting in stand by.

☐ Numero _____ rimorchiatori fire-fighting sottobordo.

☐

☐

☐

☐

Si ricordano gli obblighi di cui all' art.20 del regolamento di bunkeraggio relativi a:

- Il comandante della nave rifornita è tenuto a comunicare via radio alla Centrale Operativa l' inizio ed il termine delle operazioni stesse.

La presente autorizzazione ha validità esclusivamente qualora il Comandante della nave abbia sottoscritto **prima dell' inizio delle operazioni** - la seguente dichiarazione "modulo E", ai sensi dell'art. 20 del regolamento di Bunkeraggio, con la quale lo stesso prende visione delle prescrizioni impartite da questa Autorità Marittima. La Dichiarazione modulo E deve essere tenuta a disposizione a bordo nel corso di tutta l'operazione e restituita successivamente alla Sezione Tecnica.-
Porto Santo Stefano,

IL COMANDANTE

MODULO E

DICHIARAZIONE DEL COMANDANTE DELLA NAVE DA RIFORNIRE

Il sottoscritto _____ Comandante della M/ _____ di bandiera _____
_____ , vista l'autorizzazione sopraindicata,

DICHIARA

- Di essere a conoscenza delle disposizioni generali contenute nel regolamento di bunkeraggio e delle altre disposizioni in materia di sicurezza del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano;
- Che gli impianti antincendio di bordo sono pienamente efficienti e che gli stessi saranno attivati (manichette stese ed in pressione, estintori in loco, sabbia o prodotto similare in loco, ecc.) prima dell'inizio del rifornimento;
- Il responsabile dell'operazione e della vigilanza antincendio/antinquinamento a bordo è il (indicare la qualifica a bordo)

Sig. _____;

- Che le operazioni saranno iniziate alle ore _____.-
Porto Santo Stefano,

timbro e firma leggibile del comandante della nave

MODULO F

RICHIESTA DI NULLA OSTA DEL TITOLARE DELL' IMPIANTO FISSO

All' Ufficio _____ Marittimo
Sezione Tecnica

Il sottoscritto _____, Titolare dell' impianto fisso
_____, sito in _____

CHIEDE

il rilascio del Nulla Osta per il rifornimento di _____ nei depositi interrati
di questo impianto situato sul Demanio Marittimo, per il giorno _____ alle ore _____
a mezzo di _____ della Ditta _____.

Dichiaro inoltre:

1. di essere a conoscenza delle disposizioni generali contenute nel Regolamento di Bunkeraggio e delle altre disposizioni in materia di sicurezza nel Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano;
2. di aver predisposto idonee misure antincendio (estintori in numero e di caratteristiche adeguate, sabbia o prodotti similari in loco, ecc.) e che gli stessi saranno pronti prima dell' inizio delle operazioni come previsto dall' art. 18 del suddetto Regolamento.-

Porto Santo Stefano,

IL TITOLARE DELL' IMPIANTO
(timbro e firma leggibile del titolare)



(sostituisce integralmente ed abroga l'Allegato n° 1 per Porto Santo Stefano)

Allegato n°1 al Regolamento delle
Operazioni di Bunkeraggio

Ufficio Circondariale Marittimo Porto Santo Stefano

Percorsi e modalità per l'ingresso e l'uscita dal porto di Porto Santo Stefano, Comune di Monte Argentario, per operazioni di Bunkeraggio con autobotte:

Periodo dal 1 Ottobre al 30 Aprile

MOLO DEL VALLE (DEL GIGLIO);

PERCORSO (in ingresso): Discesa del Valle – Piazza del Valle – Piazzale Candi

GIORNI: LUNEDI' – MARTEDI' – MERCOLEDI' – GIOVEDI' – VENERDI' (ad eccezione del Sabato con orario 06.00/08.00) ORARIO LIBERO;

PERCORSO (in uscita): Piazzale Candi – Scalo Colombo – Via Barellai – Via della Vittoria – Piazza del Valle – Via Marconi – Via Roma – Via Carducci – Via Discesa del Valle.-

Periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre

MOLO DEL VALLE (DEL GIGLIO);

PERCORSO: PERCORSO (in ingresso): Discesa del Valle – Piazza del Valle – Piazzale Candi

GIORNI: LUNEDI' – MARTEDI' – MERCOLEDI' – GIOVEDI' – VENERDI' (ad eccezione del Sabato con orario 06.00/08.00);

ORARI: DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 08.00 E DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00;

PERCORSO (in uscita): Piazzale Candi – Scalo Colombo – Via Barellai – Via della Vittoria – Piazza del Valle – Via Marconi – Via Roma – Via Carducci – Via Discesa del Valle.-

Ufficio Circondariale Marittimo Porto Santo Stefano

Percorsi e modalità per l' ingresso e l' uscita dal porto di Porto Ercole, Comune di Monte
Argentario, per operazioni di rifornimento degli impianti fissi con autobotte:

Periodo dal 1 Ottobre al 30 Aprile

MOLO MARINAI D' ITALIA (EX SANTA BARBARA);

PERCORSO (in ingresso): Viale CARAVAGGIO – Via Fosso delle Buche – Lungomare A. DORIA –
Banchina Santa Barbara;

GIORNI: LUNEDÌ-MARTEDÌ-MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ-VENERDÌ

ORARI: DA 06.00 A 10.00;

GIORNO: SABATO

ORARI: DA 06.00 A 09.00

PERCORSO (in uscita): Banchina Santa Barbara – Lungomare A. DORIA – Via della Marina – Viale
CARAVAGGIO.-

Periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre

MOLO MARINAI D' ITALIA (EX SANTA BARBARA);

PERCORSO (in ingresso): Viale CARAVAGGIO – Via Fosso delle Buche – Lungomare A. DORIA –
Banchina Santa Barbara;

GIORNI LUNEDÌ-MARTEDÌ-MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ-VENERDÌ;

ORARI DA 06.00 A 09.00 E DA 14.00 A 16.00;

PERCORSO (in uscita): Banchina Santa Barbara – Lungomare A. DORIA – Via della Marina – Viale
CARAVAGGIO.-



Ufficio Circondariale Marittimo Porto Santo Stefano

Percorsi e modalità per l' ingresso e l' uscita dal porto di Castiglione della Pescaia, Comune di Castiglione della Pescaia, per operazioni di rifornimento degli impianti fissi con autobotte:

Periodo dal 1 Ottobre al 30 Aprile

MOLO DI PONENTE (ANTISTANTE SEDE UFFICIO LOCALE MARITTIMO);

PERCORSO (in ingresso): Via KENNEDY – Via MARCONI – Via Veneto – Piazza ORSINI;

GIORNI: LUNEDÌ-MARTEDÌ-MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ-VENERDÌ;

ORARI: DA 06.00 A 09.00 E DA 14.00 A 16.00;

PERCORSO (in uscita): Piazza ORSINI – Via Veneto – Via MARCONI – Via KENNEDY.-

Periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre

MOLO DI PONENTE (ANTISTANTE SEDE UFFICIO LOCALE MARITTIMO);

PERCORSO (in ingresso): Via KENNEDY – Via MARCONI – Via Veneto – Piazza ORSINI;

GIORNI: LUNEDÌ-MARTEDÌ-MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ-VENERDÌ-SABATO (esclusivamente dalla 14.00 alle 16.00);

ORARI: DA 06.00 A 09.00 E DA 14.00 A 16.00;

PERCORSO (in uscita) Piazza ORSINI – Via Veneto – Via MARCONI – Via KENNEDY.-



Ufficio Circondariale Marittimo Porto Santo Stefano

Percorsi e modalità per l' ingresso e l' uscita dal porto di Isola del Giglio, Comune di Isola del Giglio, per operazioni di rifornimento degli impianti fissi con autobotte:

Periodo dal 1 Ottobre al 30 Aprile

MOLO "GALLI";

PERCORSO (in ingresso):Dente di attracco lato di Levante/Ponente – Area Demaniale Marittima antistante distributore Kuwait Petroleum (mt. 25/50);

GIORNI:MARTEDI;

ORARI:Arrivo ore 09.00 – Partenza ore 10.30;

PERCORSO (in uscita):Area Demaniale Marittima antistante distributore Kuwait Petroleum (mt. 25/50) - Dente di attracco lato di Levante/Ponente.-

Periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre

MOLO "GALLI";

PERCORSO (in ingresso):Dente di attracco lato di Levante/Ponente – Area Demaniale Marittima antistante distributore Kuwait Petroleum (mt. 25/50);

GIORNI:MARTEDI-VENERDI;

ORARI:Arrivo ora 09.10 – Partenza ore 12.10;

PERCORSO (in uscita):Area Demaniale Marittima antistante distributore Kuwait Petroleum (mt. 25/50) - Dente di attracco lato di Levante/Ponente.



Ufficio Circondariale Marittimo Porto Santo Stefano

Percorsi e modalità per l' ingresso e l' uscita dal porto di Punta Ala, Comune di Castiglione della Pescaia, per operazioni di rifornimento degli impianti fissi con autobotte:

Periodo dal 1 Ottobre al 30 Aprile

PORTO DI PUNTA ALA;

PERCORSO (in ingresso): Strada Provinciale n° 61 – Via del Porto – Via Cala del Pozzo;

GIORNI: LUNEDÌ-MARTEDÌ-MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ-VENERDÌ-SABATO;

ORARI: DA 06.00 A 09.00 E DA 14.00 A 16.00;

PERCORSO (in uscita): Via Cala del Pozzo – Via del Porto – Strada Provinciale n° 61.-

Periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre

PORTO DI PUNTA ALA;

PERCORSO (in ingresso): Strada Provinciale n° 61 – Via del Porto – Via Cala del Pozzo;

GIORNI: LUNEDÌ-MARTEDÌ-MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ-VENERDÌ-SABATO;

ORARI: DA 06.00 A 09.00 E DA 14.00 A 16.00;

PERCORSO (in uscita): Via Cala del Pozzo – Via del Porto – Strada Provinciale n° 61.-



Ufficio Circondariale Marittimo Porto Santo Stefano

Percorsi e modalità per l'ingresso e l'uscita dal porto di Talamone, Comune di Orbetello, per operazioni di rifornimento degli impianti fissi con autobotte:

Periodo dal 1 Ottobre al 30 Aprile

MOLO: Pontile del Porto;

PERCORSO (in ingresso): Strada Statale Aurelia (uscita Fonteblanda) direzione Talamone – Molo Pontile del Porto;

GIORNI: LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI-VENERDI;

ORARIO: DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 09.00;

PERCORSO (in uscita): Molo Pontile del Porto – Direzione Fonteblanda – Fonteblanda – Strada Statale Aurelia.-

Periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre

MOLO: Pontile del Porto;

PERCORSO (in ingresso): Strada Statale Aurelia (uscita Fonteblanda) direzione Talamone – Molo Pontile del Porto;

GIORNI: LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI-VENERDI;

ORARIO: DALLE 07.30 ALLE 08.30 E DALLE 13.00 ALLE 14.00;

PERCORSO (in uscita): Molo Pontile del Porto – Direzione Fonteblanda – Fonteblanda – Strada Statale Aurelia.-

(sostituisce integralmente ed abroga l' Indice Generale del regolamento per le operazioni di bunkeraggio approvato con Ordinanza n.147/2002)

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

INDICE GENERALE

TITOLO I - GENERALITA'

- Articolo 1 – Campo di applicazione;
- Articolo 2 – Società autorizzate all'esercizio del servizio di rifornimento;
- Articolo 3 – Modalità di bunkeraggio;
- Articolo 4 – Definizioni;
- Articolo 5 – Esenzioni;

TITOLO II - NORME DI CARATTERE GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

- Articolo 6 – Illuminazione;
- Articolo 7 – Inquinamento;
- Articolo 8 – Condizioni meteorologiche;
- Articolo 9 – Caratteristiche delle manichette;
- Articolo 10 – Responsabilità delle operazioni di bunkeraggio;

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER IL BUNKERAGGIO MEDIANTE AUTOBOTTI

- Articolo 11 – Requisiti delle autobotti;
- Articolo 12 – Condizioni e approdi idonei allo svolgimento delle operazioni a mezzo autobotti;
- Articolo 13 – Bunkeraggi in aree portuali in concessione a società terminalista;
- Articolo 14 – Vigilanza a terra;
- Articolo 15 – Prescrizioni particolari;

TITOLO IV - RIFORNIMENTO A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

- Articolo 16 – Limitazioni generali del prodotto;
- Articolo 17 – Generalità e prescrizioni generali;

TITOLO V- RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI FISSI/STAZIONI DI SERVIZIO

- Articolo 18 – Rifornimento dei distributori fissi e stazioni di servizio;

TITOLO VI - AUTORIZZAZIONI

- Articolo 19 – Obblighi;
- Articolo 20 – Procedura autorizzativa per il bunkeraggio;
- Articolo 21 – Procedura per l'attivazione del servizio di vigilanza a terra nel caso di bunkeraggi con autobotte;

TITOLO VII – RIFORNIMENTO A MEZZO BETTOLINA IN RADA

- Articolo 22 – Requisiti delle bettoline
- Articolo 23 – Rifornimento a mezzo bettolina in rada;

TITOLO VIII- ALTRE DISPOSIZIONI

- Articolo 24 – Prescrizioni di attenzione alla manovra di altre navi;
- Articolo 25 – Tariffe del servizio;
- Articolo 26 – Disposizioni finali;

(sostituisce integralmente ed abroga indice Allegati e Moduli)

ALLEGATI E MODULI

MODULO A - Richiesta di autorizzazione al Bunkeraggio (in bollo);

MODULO B - Dichiarazione della Ditta fornitrice;

MODULO C - Nulla Osta della Società terminalista;

MODULO D - Autorizzazione al rifornimento;

MODULO E - Dichiarazione del Comandante della nave da rifornire;

MODULO F - Richiesta di Nulla Osta del titolare dell' impianto fisso;

MODULO G - Richiesta Autorizzazione al bunkeraggio a mezzo bettolina;

MODULO H - Dichiarazione Comandante unità navale rifornita;

MODULO I - Dichiarazione della Ditta rifornitrice;

ALLEGATO 1 - Modalità per l'accesso all'ambito portuale, percorsi specifici che le autobotti dovranno seguire, fasce orarie di percorrenza ed esecuzione delle operazioni.-

(integrazione Moduli)

MODULO G

Richiesta autorizzazione al bunkeraggio a mezzo bettolina

Alla Capitaneria di Porto
Sezione Tecnica
Porto Santo Stefano

Il sottoscritto _____, avente potere di firma per l' Agenzia Marittima
Raccomandataria _____ in nome e per conto della
Nave _____ tipo _____ Dislocamento _____,
lunghezza f.t. _____, bandiera _____, ormeggiata/ancorata _____, che
trasporta merci pericolose alla rinfusa (indicare SI/NO) _____ di tipo _____ ed in quantità
_____, e movimenta/trasporta liquidi infiammabili di categoria A o B (indicare SI/NO) _____ di tipo
_____ ed in quantità _____, ovvero merci pericolose classe
1,2,3,4,5,7 in colli (indicare SI/NO) _____ di tipo _____
ed in quantità _____

CHIEDE

l' autorizzazione a poter effettuare bunkeraggio a favore della predetta nave a mezzo bettolina affidandone lo svolgimento
alla Ditta _____.

Dichiaro che il rifornimento di tonnellate _____ di combustibile sarà effettuato il giorno _____ alle
ore _____.

Porto Santo Stefano, _____

L' Agenzia Marittima Raccomandataria

(Timbro e firma del Raccomandatario)

(integrazione Moduli)

MODULO H

DICHIARAZIONE COMANDANTE UNITA' NAVALE RIFORNITA

Il sottoscritto _____, Comandante della M/n _____
_____ di bandiera _____ visto il Regolamento per le
operazioni di bunkeraggio n°147/2002 in data 14 Ottobre 2002 e successive modifiche ed integrazioni dell' Ufficio
Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano

DICHIARA

1. di essere a conoscenza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel suddetto Regolamento;
 2. che gli impianti antincendio di bordo sono pienamente efficienti e che gli stessi saranno attivati (manichette stese ed in pressione, etc.) prima dell' inizio del rifornimento;
 3. il responsabile delle operazioni e della vigilanza antincendio/antiquinamento a bordo è il (indicare la qualifica a bordo) _____ Sig. _____;
 4. che le operazioni saranno iniziate alle ore _____ del giorno _____.
- Luogo e data

Il dichiarante
(timbro e firma del Comandante la Nave)

(integrazione Moduli)
MODULO I

DICHIARAZIONE DELLA DITTA RIFORNITRICE

Il sottoscritto _____, avente potere di firma per la Società _____, avendo preso conoscenza delle vigenti norme in materia di bunkeraggio e di sicurezza contenute nell' Autorizzazione n° _____ in data _____ del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano

DICHIARA

che il rifornimento alla nave _____ sarà effettuato il giorno _____ alle ore _____ a mezzo bettolina.

Il prodotto da rifornire è il seguente:

1) Prodotto _____ tonnellate _____ densità _____ viscosità _____ punto di infiammabilità _____;

2) Prodotto _____ tonnellate _____ densità _____ viscosità _____ punto di infiammabilità _____.

Dichiara inoltre:

- Che la bettolina sarà una tra quelle autorizzate ed in concessione per lo svolgimento del servizio di bunkeraggio nel Compartimento Marittimo di Livorno inserita nell' elenco fornito dall' Autorità Marittima e che la medesima bettolina è in regola con tutte le norme di sicurezza della navigazione, risultando inoltre conforme ai requisiti particolari previsti dall' Autorizzazione citata in premessa;
- Che il Comandante della bettolina provvederà ad acquisire via radio il nulla osta allo svolgimento delle operazioni da parte della Sala Operativa dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, comunicando i dati inerenti l' operazione e tempestivamente qualsiasi altra notizia utile o variazione alla predetta Sala Operativa;
- Che verranno osservate tutte le prescrizioni/obblighi/divieti dettati in materia dall' Autorità Marittima che, comunque, è manlevata da qualsiasi danno a persone o cose che dovesse verificarsi.-

Si allega Certificato di collaudo delle manichette.-

Luogo e data

La Ditta rifornitrice

(Timbro e firma del Responsabile)

REGISTRAZIONE AGGIUNTE E VARIANTI

N.RO	FIRMA DI CHI ESEGUE LA VARIANTE	DATA
1	ORD. 18/2003 Il Capo Sezione Tec./Amm. - Op. 1° M. Ille Lt. MARZO Luigi	6-3-2003
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		